

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal comune di Forlì con D.C.C. n°14 del 20 marzo 2023

Forlì, il <input type="text"/>	Al COMUNE DI FORLÌ' Servizio Economico Finanziario e Tributi - Unità di Staff Piazza Saffi n.8, 47121 Indirizzo Pec: <i>comune.forli@pec.comune.forli.fc.it</i>	Spazio per il protocollo
--------------------------------	---	--------------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE

cognome e nome/denominazione o ragione sociale			Codice fiscale	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
comune di residenza o sede legale:	prov.	via,n°civico	telefono	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
indirizzo e-mail o PEC: <input type="text"/>				

DATI DEL RICHIEDENTE (compilare solo se erede/tutore o legale rappresentante del contribuente)

cognome e nome/denominazione o ragione sociale			Codice fiscale	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
comune di residenza o sede legale:	prov.	via,n°civico	telefono	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
indirizzo e-mail o PEC: <input type="text"/>				

DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE

- **Modalità di definizione (Articolo 4, commi da 1 a 6, del Regolamento):**

Codice (Vedi istruzioni):

- **Dati della controversia tributaria**

Periodo di imposta / Anno di registrazione	Data di notifica del ricorso in primo grado
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Organo giurisdizionale e Sede	
<input type="text"/>	
Registro Generale (indicare numero e anno)	
<input type="text"/>	
Tipo atto impugnato	
<input type="text"/>	
Numero atto impugnato	
<input type="text"/>	
Valore della controversia (€)	
<input type="text"/>	

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal comune di Forlì con D.C.C. n°14 del 20 marzo 2023

➤ **Determinazione dell'importo:**

Importo lordo dovuto (€): <input type="text"/>	
Importo versato in pendenza di giudizio (€): <input type="text"/>	
Importo netto dovuto (€): <input type="text"/>	
Numero rate: <input type="text"/>	
Importo versato per la definizione o prima rata (€): <input type="text"/>	Data di versamento: <input type="text"/>

➤ **Note (eventuali):**

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE: I dati personali conferiti con il presente modulo vengono utilizzati dal Comune di Forlì - in qualità di Titolare del Trattamento - per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi incluse le finalità di archiviazione e analisi per scopi statistici, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 279/2016/UE. Il trattamento avviene con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, da parte di personale autorizzato, con l'applicazione di misure e accorgimenti volti alla concreta tutela dei dati personali. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Forlì ed a disposizione in versione cartacea presso gli uffici dell'Ente stesso, i cui recapiti sono pubblicati sul medesimo sito web istituzionale.

IL DICHIARANTE

.....

Modalità di presentazione:

- via pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
- per raccomandata;
- consegna diretta all'Ufficio di Protocollo Generale: dal lunedì al venerdì ore 8:30 – 13:00 ;
- consegna diretta allo Sportello IMU-TASI solo su appuntamento durante l'orario di apertura al pubblico prenotando tramite l'“Agenda Digitale Online” sul sito: prenotazioni.romagnaforlivese.it

Lo Sportello IMU rispetta i seguenti orari di apertura:

- lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00; martedì dalle ore 16:00 alle 17:00.

Ogni appuntamento ha durata massima di 20 minuti.

Il contribuente che si reca allo sportello dovrà essere sempre munito di **documento di identità** proprio e di eventuale delega e di documento di identità del delegante; inoltre dovrà munirsi di doppia copia della modulistica già stampata per la quale richiede supporto alla compilazione.

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal comune di Forlì con D.C.C. n°14 del 20 marzo 2023

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità di definizione (ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti")

Nella casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- **Codice "01"**: per valore della controversia pari al 100% se alla data del 01/01/2023 (*art.4, comma 1*):

a) il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;

b) di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare;

- **Codice "02"**: per valore della controversia pari al 90% se alla data del 1° gennaio 2023 (*art.4, comma 1*):

a) il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

b) il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

c) il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

d) pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Corte di giustizia di secondo grado a seguito di sentenza di rinvio della Corte di cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;

- **Codice "03"**: nel caso in cui il valore della controversia sia pari al 40% se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Ente strumentale (*art.4, comma 1*);

- **Codice "04"**: nel caso in cui il valore della controversia sia pari al 15% se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune/Ente strumentale (*art.4, comma 1*);

- **Codice "05"**: In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi (*art.4, comma 2*):

- il 100% del tributo riconosciuto come dovuto, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- il 40% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado;

- il 15% del tributo riconosciuto non dovuto, per la quale quindi il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado ;

- **Codice "06"**: nel caso in cui le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, per le quali il Comune/Ente strumentale è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (*art.4, comma 3 del Regolamento*) ;

- **Codice "07"**: se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia (*art.4, comma 4*);

- **Codice "08"**: Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto il 40% del valore della controversia se: (*art.4, comma 4*)

a) il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

b) il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

c) il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

d) pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

- **Codice "09"**: Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte (*art.4, comma 5*);

- **Codice "10"**: In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata (*art.4, comma 6*). Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Dati della controversia tributaria pendente

- **Periodo d'imposta / anno di registrazione**: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta cui l'atto impugnato si riferisce;

- **Data di notifica del ricorso in primo grado**: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC;

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 205 della Legge n.197 del 2022, e del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" approvato dal comune di Forlì con D.C.C. n°14 del 20 marzo 2023

- **Organo giurisdizionale e Sede:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di Cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria);
- **Registro generale:** indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa;
- **Tipo di atto impugnato:** il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato;
- **Numero atto impugnato:** il numero è rilevabile dall'atto impugnato;
- **Valore della controversia:** per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Determinazione dell'importo dovuto

- **Importo lordo dovuto:** indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022".
Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione;
- **Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero;
- **Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.
- **Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo);
- **Importo versato per la definizione o prima rata:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto;
- **Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.